MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80, E AGLI ARTICOLI 11 E 13 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: «15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata»;

b) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonche' una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di

consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione»;

c) il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: «15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010»;

d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita' tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo' temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, e' obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica». (1)

Versione in vigore dal 29 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Estremi	Legge 13 agosto 2010, n. 149
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera h)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] h) la legge 13 agosto 2010, n. 149". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-articolo-1-del-decreto-legge-14-marzo-2005-n-35/art-1-modifiche-all-articolo-1-del-decreto-legge-14-marzo-2005-n-35

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it